

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3872 del 20/08/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLAIRTA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI (ANTINCENDIO) IN VIA SAVENA VECCHIA N. 22 IN COMUNE DI BARICELLA (BO). DITTA PIZZOLI SPA. PRATICA BO01A2996.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3990 del 20/08/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti AGOSTO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO che :

- con det. 13279/2006 è stata rilasciata alla società Arcom Mantovani Frigo S.a.s. c.f. 02548280375 la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Baricella (Bo), via Savena Vecchia n. 22, ad uso industriale e igienico ed assimilati (antincendio);

- che con atto di compravendita repertorio n. 79143 del 30/05/2005 acquisito agli atti con prot. PG/2019/0121622 del 01/08/2019 la società Pizzoli spa c.f. 03029000373 ha acquisito la proprietà degli immobili della società Arcom Mantovani Frigo S.a.s. c.f. 02548280375;
- con domanda PGDG/2006/64275 del 14/07/2006, Pizzoli spa, c.f. 03029000373, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Baricella (Bo), via Savena Vecchia n. 22, ad uso industriale, assentita con det. 13279/2006 (cod. pratica BO01A2996);

CONSIDERATO che:

- dalle integrazioni documentali acquisite agli atti con prot. PG/2019/0102095 del 28/06/2019 e successiva nota acquisita al prot. PG/2019/0103748 del 02/07/2019 si evince un aumento del prelievo rispetto a quanto concesso con det. 13279/2006 passando da 16.000 mc/annui a 18.900 mc/annui.
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva per il corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS - Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore e nei casi di “Repulsione” definiti dalla medesima direttiva per il corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore, per i quali le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda;

– non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

– Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/0114609 del 19/07/2019);

– Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR), (PG/2019/0115350 del 22/07/2019);

DATO ATTO INOLTRE che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpa e a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l'art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

ACCERTATO che la richiedente:

– ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

– ha versato in data 06/08/2019 la somma pari a 338,88 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 01/01/2006, nella misura di 1.778,60 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BO01A2996;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Pizzoli spa, c.f. 03029000373, il rinnovo con cambio di titolarità e variazione in aumento del prelievo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica BO01A2996, ai sensi dell'art. 27 e 32, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi entrambi profondità di m 158;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Baricella (BO), via Savena Vecchia 22, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 47, mapp. n. 220; coordinate UTM RER x: 701.530,16; y: 947.407,59 pozzo 1 (**cod. BOA9225**); x: 701.479,57; y: 947.313,22 pozzo 2 (**cod. BOA9226**);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico ed assimilati (antincendio);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 10,00; portata media pari a l/s 0,63 (**pozzo 1**); portata massima di esercizio pari a l/s 10,00; portata media pari a l/s 0,672 (**pozzo 2**);
 - portata massima di esercizio totale pari a l/s 20,00; portata media totale pari a l/s 1,302;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18.900 di cui mc/annui 9.450 dal **pozzo 1** e mc/annui 9.450 dal **pozzo 2**;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 19/08/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Pizzoli Spa, c.f. 03029000373 (cod. pratica BO01A2996).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- pozzo 1 (**cod. BOA9225**): profondità di m 158,00, tubazione di rivestimento in acciaio bitumato del diametro interno di mm 255, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 11,03, dotato di parete filtrante alle profondità comprese da -91 a -94, da -106 a 108, da -117 a -123 e da -148 a -156 metri dal piano di campagna.
- pozzo 2 (**cod. BOA9226**): profondità di m 158, con tubazione di rivestimento in acciaio bitumato del diametro interno di mm 255, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 14,71, dotato di parete filtrante alla profondità comprese tra da -91 a -94, da -116 a 120, da -151 a -156 metri dal piano di campagna.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Baricella (BO), via Savena Vecchia 22, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 47, mapp. n. 220; coordinate UTM RER x: 701.530,16; y: 947.407,59 pozzo 1 (**cod. BOA9225**); x: 701.479,57; y: 947.313,22 pozzo 2 (**cod. BOA9226**);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per l'effettuazione delle attività di lavaggio dei tuberi e ad uso igienico ed assimilati (antincendio).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10,00 e portata media pari a l/s 0,63 (**pozzo 1**); portata massima di esercizio pari a l/s 10,00 e portata media pari a l/s 0,672 (**pozzo 2**);
3. portata massima di esercizio totale pari a l/s 20,00 e portata media totale pari a l/s 1,302;

4. volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18.900 di cui mc/annui 9.450 dal pozzo 1 e mc/annui 9.450 dal pozzo 2;
5. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 12 ore al giorno per un totale di circa 320 giorni.
6. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS - Pianura Alluvionale Appenninica confinato superiore e dal corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale 1018766509 o tramite bonifico bancario sul conto corrente IT36R0760102400001018766509 STB - Affluenti Reno, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Monitoraggio della falda** – In base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva per il corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS - Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore e nei casi di “Repulsione” definiti dalla medesima direttiva per il corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore, nei quali le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda. Le misurazioni del livello della falda dovranno essere effettuate due volte all'anno, indicativamente in primavera ed autunno, ed i risultati dovranno essere trasmessi ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio ed al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia

di salute pubblica. Il concessionario è inoltre tenuto a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ARTICOLO 9- VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.